



# CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CATERING

## Articolo 1: Scopo

Le presenti condizioni generali regolamentano le condizioni per la fornitura di servizi di catering all'interno delle strutture gestite dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano (in seguito "Divisione") e stabiliscono i requisiti di iscrizione delle ditte attive nel settore all'interno del database del Centro di competenza commesse pubbliche, rispettivamente della lista dei prestatori di servizi di catering consigliati pubblicata sul sito internet della Divisione: [www.luganoconventions.com](http://www.luganoconventions.com).

## Art. 2: Campo d'applicazione

Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali si applicano anche alla fornitura di servizi di catering presso Palazzo dei Congressi, l'Asilo Ciani, Villa Ciani, il Centro Esposizioni, il Capannone di Pregassona ed eventuali altre strutture.

## Articolo 3: Condizioni fornitura servizi di catering

Per poter fornire servizi di catering presso le strutture della Divisione, le ditte attive nel settore devono adempiere le seguenti condizioni:

1. essere iscritte al Registro di commercio per questa specifica attività da almeno due anni;
2. ossequiare i criteri di idoneità di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP, producendo le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
  - a. AVS/AI/IPG;
  - b. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
  - c. SUVA o istituto analogo;
  - d. Cassa pensione (LPP);
  - e. Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
  - f. Contributi professionali;
  - g. Imposte alla fonte;
  - h. Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
  - i. Rispetto del CCNL 98.

## Articolo 4: Iscrizione database Centro di competenza commesse pubbliche

Le ditte attive nel settore che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 delle presenti condizioni vengono iscritte nel database del Centro di competenza commesse pubbliche.

## Articolo 5: Validità documentazione e durata iscrizione

Ogni dichiarazione di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a – i ha una validità di 12 mesi dalla data del suo rilascio o al giorno determinante per l'emittente e va aggiornata annualmente da parte della ditta prestatrice di servizi. L'iscrizione all'interno del database è subordinata alla validità di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a – i. Il mancato aggiornamento di una o più dichiarazioni comporta la conseguente inidoneità del fornitore di catering nei luoghi disposti agli artt. 1 e 2.

## Articolo 6: Prestatori di servizi di catering consigliati

La Divisione allestisce ed aggiorna la lista dei prestatori di servizi di catering consigliati. Possono essere iscritti nella lista solo le ditte attive nel servizio di catering che:



1. ne fanno esplicita richiesta scritta;
2. adempiono e comprovano le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a – i. delle presenti condizioni generali;
3. hanno eseguito negli ultimi due anni almeno cinque servizi di catering con clienti diversi presso le strutture gestite dalla Divisione (Palazzo dei Congressi, l'Asilo Ciani, Villa Ciani, il Centro Esposizioni e il Capannone di Pregassona) e comprovano la completa soddisfazione dei clienti mediante la produzione delle relative referenze.

L'inidoneità alla fornitura di servizi di catering ai sensi dell'art. 5 delle presenti condizioni generali comporta l'immediata esclusione della ditta dalla lista dei prestatori consigliati.

#### **Articolo 7: Prova d'idoneità**

La ditta di catering deve essere idonea al momento della sottoscrizione del contratto di locazione o al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto di catering. Le presenti condizioni generali divengono parte integrante dei suddetti contratti.

#### **Articolo 8: Provvigione**

Per ogni servizio di catering (incluso l'impiego di personale, l'attrezzatura utilizzata ed ogni altra spesa connessa al servizio) ogni prestatore dovrà corrispondere alla Divisione una percentuale pari al 3% dell'importo complessivo della fattura emessa per la fornitura del suddetto servizio (IVA esclusa). Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento, la ditta di catering dovrà trasmettere alla Divisione copia della fattura emessa, sulla base della quale la Divisione emetterà la fattura relativa alla provvigione, pagabile entro 30 giorni.

#### **Articolo 9: Entrata in vigore**

Le presenti condizioni generali entrano in vigore a partire dal 15.03.2019.

Le stesse non si applicano alle offerte ed ai contratti sottoscritti precedentemente la loro entrata in vigore.